Pubblicato il 20/07/2023

N. 04192/2023 REG.PROV.CAU.
N. 07015/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7015 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro n. 266;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO:

- del giudizio espresso in data 23.02.2023 nei confronti della ricorrente con cui la Commissione per gli accertamenti psico – fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha giudicato la ricorrente "NON IDONEA" al concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4
^ Serie Speciale n. 55 del 12 luglio 2022, in quanto "-OMISSIS- (art. 10, comma 7 del bando di concorso e para 8 "criteri di valutazione" delle discendenti Norme tecniche) -OMISSIS-";
- dell'art. 10, comma 7 del bando di concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4
^ Serie Speciale n. 55 del 12 luglio 2022 e para 8 "criteri di valutazione" delle discendenti Norme tecniche nell'interpretazione resa dall'Amministrazione negli atti impugnati per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione Italiana;
- delle risultanze degli accertamenti sanitari cui è stata sottoposta la ricorrente, nonchè di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 25/5/2023:
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO:
- della graduatoria relativa al concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 55 del 12 luglio 2022, pubblicata in data 14.04.2023, nella parte in cui non include la ricorrente nell'elenco degli idonei vincitori a causa del giudizio di non idoneità espresso nei suoi confronti in data 23.02.2023 da parte della Commissione per gli accertamenti psico – fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (già impugnato nel ricorso introduttivo del presente giudizio), nonché del relativo atto di approvazione della graduatoria;
- del giudizio espresso in data 23.02.2023 nei confronti della ricorrente con cui la Commissione per gli accertamenti psico – fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

ha giudicato la ricorrente "NON IDONEA" al concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 55 del 12 luglio 2022, in quanto "-OMISSIS- (art. 10, comma 7 del bando di concorso e para 8 "criteri di valutazione" delle discendenti Norme tecniche) -OMISSIS-";

- dell'art. 10, comma 7 del bando di concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4

^ Serie Speciale n. 55 del 12 luglio 2022 e para 8 "criteri di valutazione" delle discendenti Norme tecniche nell'interpretazione resa dall'Amministrazione negli atti impugnati per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione Italiana;

- delle risultanze degli accertamenti sanitari cui è stata sottoposta la ricorrente, nonchè di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito della verificazione eseguita dalla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, rivelatosi favorevole alla ricorrente;

Considerato che l'iter concorsuale non è stato ancora completato e che, come allegato da parte ricorrente, sono in corso gli incorporamenti conseguenti alla conclusione del concorso in oggetto;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare ai fini del completamento dell'iter concorsuale da parte della candidata, ove occorra anche mediante una sessione suppletiva di prova;

Rilevato che la ricorrente ha anche impugnato la graduatoria finale di merito del concorso de quo nella parte in cui non è stato inserito nella stessa il nominativo della ricorrente, neanche con "riserva";

Ritenuto che sussista la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quelli per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione;

Ritenuto di fissare, per il merito, la pubblica udienza del 6 dicembre 2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- accoglie la domanda cautelare ai fini del completamento dell'iter concorsuale da parte della candidata, ove occorra mediante una sessione suppletiva di prova;
- ordina a parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- fissa, per il merito, la pubblica udienza del 6 dicembre 2023, ore di rito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Alessandra Vallefuoco, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.